

**COMUNICATO N° 3 del 14/05/2019**

# **REGOLAMENTO GENERALE 2018/2019**

**FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI NAZIONALI**  
RAGAZZI – OPEN  
SPORT DI SQUADRA

**Paola 25 – 26 maggio 2019**

## COMUNICATO N° 3 del 14/05/2019

### 1 - Validità dei regolamenti

---

Le Fase finale dei Campionati nazionali si svolgono secondo quanto stabilito dal *Regolamento generale* pubblicato su "Sport in regola" – Regolamenti nazionali dell'attività sportiva (Edizione 2018).

Si applicano, inoltre, le *Norme per l'attività sportiva* (NAS) e il *Regolamento per la giustizia sportiva* (RGS) vigenti, fatte salve le aggiunte e/o le modifiche espressamente contenute nel presente Regolamento.

Per quanto non contemplato nei suddetti regolamenti vigono lo Statuto CSI e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali relative agli sport organizzati (cfr. "Sport in Regola" art. 3).

### 2 - Partecipazione alle Finali regionali

---

Sono ammesse a partecipare alle Finali regionali le squadre vincitrici delle Fasi provinciali (c.u n°2 Csi Calabria).

### 3 - Accredimento

---

Tutti i partecipanti devono essere "accreditati" dall'organizzazione prima dell'inizio di ciascuna Fase.

Hanno titolo ad essere accreditati: gli atleti e i dirigenti iscritti fino al numero massimo previsto per ogni disciplina sportiva e per i quali il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva riconosce validi i requisiti di ammissione. Ogni atleta e dirigente può essere accreditato, per il medesimo evento stanziale, per una sola disciplina sportiva e per una sola squadra.

### 4 - Dirigente Accompagnatore Ufficiale delle squadre

---

Ogni squadra deve segnalare, all'atto dell'iscrizione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale che rappresenta la Società nel corso della manifestazione ed è responsabile della stessa.

In particolare il Dirigente Accompagnatore Ufficiale è l'unico abilitato a sottoscrivere i reclami e le impugnazioni nel corso della manifestazione. A tal proposito l'indicazione nel modulo di iscrizione della sua qualifica costituisce a tutti gli effetti la delega di cui agli art. 50 e 51 del RGS.

### 5 - Documenti di riconoscimento

---

Oltre che il loro tesseramento al CSI i partecipanti alla gara – atleti, dirigenti, tecnici – devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:

1. attraverso uno *dei seguenti documenti con foto (in originale)*:

- carta di identità
- passaporto
- patente di guida
- porto d'armi
- tessera di riconoscimento militare
- tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione
- libretto o tessera universitaria
- permesso di soggiorno
- foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio
- tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici.

*In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi.*

2. *Solo per la categoria "Ragazzi", oltre a quanto previsto dal precedente comma, il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire attraverso la tessera CSI con foto (o tessera della Federazione Sportiva Nazionale).*

In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale.

### 6 - Mancanza di tessera CSI

---

In caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro:

## COMUNICATO N° 3 del 14/05/2019

- ammetterà alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici regolarmente riportati sulla “Lista certificata di tesseramento”, elaborata mediante la piattaforma di tesseramento on-line;
- ammetterà alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici regolarmente riportati sulla “Distinte di gioco on line” (cfr. “Norme sul tesseramento CSI” e successive precisazioni).

### 6- Svolgimento delle gare

Le gare si svolgeranno secondo le modalità e i calendari stabiliti dal Comitato organizzatore e pubblicati sui Comunicati ufficiali.

Ogni squadra deve autonomamente presentarsi in campo in tempo utile per svolgere le formalità pre-gara.

Gli elenchi contenenti gli atleti partecipanti alla gara e gli accompagnatori ammessi in campo devono essere presentati agli arbitri designati 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, a prescindere dal fatto che il campo sia ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altre eventualità.

### 7 - Tempo d'attesa

Il tempo d'attesa è fissato per tutte le gare delle Fasi regionali in 15 minuti, per tutte le discipline sportive e per ogni categoria.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 delle *Norme per l'attività sportiva*, le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara soltanto se entro tale termine saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gara.

### 8 - Equipaggiamento atleti e relativi cambiamenti

Ogni squadra deve essere fornita del corredo sportivo necessario per disputare le Finali regionali; in particolare deve avere a disposizione almeno due mute di maglie da gioco di colore diverso.

In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, e comunque se ritenuto necessario da parte dell'arbitro, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata in calendario.

A tal proposito all'inizio della manifestazione ogni squadra è tenuta a segnalare i colori delle proprie maglie.

Per le “discipline calcistiche” è obbligatorio l'utilizzo dei parastinchi.

### 9 - Palloni per la gara

I palloni per le gare saranno messi a disposizione dall'organizzazione. Tuttavia, ogni squadra, deve essere in possesso di almeno 1 pallone regolamentare da mettere comunque a disposizione dell'arbitro. I palloni per il riscaldamento sono a carico delle singole società.

### 10 - Commissari di Campo

Le gare potranno essere oggetto di visionatura da parte di Commissari di Campo che redigeranno all'Organo giudicante un rapporto di gara.

### 11 - Terzo tempo

Al termine di ogni gara avverrà un momento di socializzazione tra atleti e dirigenti, definito “terzo tempo”. Tale momento è da realizzarsi con un saluto e ringraziamento tra le squadre, i direttori di gara e nei confronti del pubblico.

### 12 - Amministrazione della Giustizia sportiva

Ai sensi dell'art. 13.1 del *Regolamento per la giustizia sportiva* la competenza sulle Finali regionali è demandata alle Commissioni Disciplinari regionali (CDR).

Ciascuna CDR verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati partecipanti alle gare.

Avverso le deliberazioni delle CDR è ammesso appello alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Avverso le deliberazioni della CGN è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS), la quale decide in via definitiva anche in merito ai contenuti del ricorso stesso.

## COMUNICATO N° 3 del 14/05/2019

### 13- Provvedimenti disciplinari

---

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del RGS tutti i provvedimenti disciplinari verranno riportati sui Comunicati Ufficiali e sono immediatamente esecutivi, fatto salvo il diritto all'appello qualora ne ricorrano le condizioni. L'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre a partire dalle gare immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 32 del RGS sono previsti i seguenti automatismi delle sanzioni:

**Calcio** (a 11, a 7 e a 5)

Espulsione dal campo: *squalifica per almeno 1 turno effettivo di gara salvo ulteriori provvedimenti disciplinari;*

Somma di 2 ammonizioni: *squalifica per 1 turno effettivo di gara; ai fini del calcolo della somma di ammonizioni i cartellini giallo e azzurro si equivalgono (1 giallo + 1 giallo: 1 giornata di squalifica; 1 giallo + 1 azzurro: 1 giornata di squalifica; 1 azzurro + 1 azzurro: 1 giornata di squalifica).*

È previsto che i direttori di gara comminino il provvedimento dell'espulsione temporanea per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo da atleti (cfr. Espulsione temporanea in "Sport in regola").

**Per le sole Finali regionali** - Per consentire alle Società sportive di venire a conoscenza delle sanzioni subite, l'arbitro consegnerà a fine gara al dirigente accompagnatore una scheda riportante le espulsioni e le ammonizioni comminate (salvo errori ed omissioni) alla sua squadra nel corso dell'incontro. Detta scheda, comunque, non si sostituisce in alcun modo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale o ai contenuti in esso espressi.

### 13 - Modifica dei termini

---

In applicazione di quanto previsto dagli artt. 101, 102 e 103 del Regolamento nazionale (cfr. "Sport in Regola", pag. 144), in occasione delle Finali dei Campionati regionali, i termini per le notifiche dei provvedimenti, il preannuncio e la presentazione dei reclami e delle impugnazioni sono modificati in relazione alle attività organizzate.

Se trattasi di Fasi finali che si svolgono col sistema dei calendari articolati su più settimane, si applica l'articolo 102 di "Sport in Regola".

Se trattasi di Fasi finali a concentrazione che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento, si applica l'articolo 103 di "Sport in Regola".

### 14 - Reclami

---

I reclami possono essere presentati solo ed esclusivamente in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte.

I reclami relativi alle attrezzature, al mancato rispetto del tempo di attesa e ai campi di gioco, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53-54 NAS e 47 RGS, vanno preannunciati all'arbitro prima dell'inizio delle gare o al momento in cui si verifica o viene riscontrata l'irregolarità.

Tutti gli altri reclami vanno sempre preannunciati all'arbitro a fine gara o alla CDR entro i termini stabiliti dagli art. 102 e 103 del Regolamento nazionale (cfr. "Sport in Regola", pag. 144) in relazione al sistema di calendari articolati su più settimane oppure a quello residenziale e/o del concentramento.

Per quanto concerne il sistema di calendari articolati in attività residenziale e/o a concentramento le motivazioni dei reclami vanno presentate con le modalità e le formalità previste dal RGS entro 90 minuti dal termine della gara (art. 103 RGS; art. 104 RGS).

### 15 - Appelli di seconda istanza

---

Avverso le deliberazioni assunte dalle CDR è ammesso appello di seconda istanza da presentarsi alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) entro i termini 60 minuti dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della deliberazione che si intende impugnare (art. 103 RGS).

## COMUNICATO N° 3 del 14/05/2019

### 16 - Ricorsi di legittimità

I ricorsi relativi alla legittimità vanno presentati alla Sezione Giudicante della CNGS con le modalità, le procedure e i termini di cui all'art. 91 RGS e seguenti.

#### Tempistica dei reclami e degli appelli

	Attività su più settimane di gioco	Attività residenzialità
<b>Preannuncio</b>	Entro le ore 20 del giorno successivo alla gara	Entro 30 minuti dal termine della gara
<b>Reclamo</b>	Entro 2 giorni dalla gara	Entro 90 minuti dal termine della gara
<b>Appello</b>	Entro 1 giorno dalla pubblicazione sul Comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare	Entro 60 minuti dalla pubblicazione sul Comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare

### 17 - Modalità per la presentazione dei reclami e degli appelli

I reclami e i ricorsi vanno presentati agli organi disciplinari competenti mediante il deposito degli stessi, nei tempi previsti, presso la segreteria organizzativa del CSI.

I reclami relativi allo svolgimento delle gare possono essere presentati solo ed esclusivamente dalle Società interessate.

I ricorsi relativi alle squalifiche dei dirigenti e degli atleti possono essere presentati sia dalle Società di appartenenza degli stessi sia direttamente dagli interessati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 RGS i reclami e i ricorsi presentati dalle Società sportive devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal dirigente accompagnatore che in sede di accredito è stato designato dalla Società quale accompagnatore ufficiale.

Qualora il reclamo o il ricorso riguardi lo svolgimento o il risultato di una gara, copia dello stesso deve essere inviata alla controparte. Tale adempimento viene assolto dalla Società reclamante mediante il deposito della copia del reclamo o del ricorso presso la segreteria CSI di cui al primo comma del presente articolo, che provvederà alla notifica alla Società interessata.

Al reclamo o al ricorso va allegata in contanti, o con assegno intestato a "CSI Presidenza Regionale", la tassa, fissata in € 60,00 per i reclami e in € 100,00 per gli appelli agli organi di seconda istanza. Per i ricorsi proposti davanti alla CNGS la tassa prevista è di € 150,00.

L'addetto alla segreteria CSI rilascerà alla Società sportiva, ricevuta degli atti e dei documenti depositati.

### 18 - Formule di gioco

Le formule di gioco saranno determinate secondo le esigenze organizzative che si dovessero presentare e verranno comunicate con congruo anticipo agli interessati.

### 19 - Modalità per la compilazione delle classifiche

Per ogni gara verranno assegnati i seguenti punti validi per la compilazione delle classifiche:

#### Calcio

- 3 punti in caso di vittoria;
- 1 punto in caso di pareggio;
- 0 punti in caso di sconfitta.

Al termine del tempo regolamentare, in caso di pareggio, saranno calciati 3 tiri di rigore per squadra. In caso di ulteriore parità, si procederà ad oltranza.

Il risultato ottenuto ai rigori sarà considerato solo nel caso in cui le squadre si trovassero in parità nella classifica del girone (cfr art. 22).

### 20 - Modalità per la definizione dei casi di parità in classifica

Per definire i casi di parità in classifica si applicheranno i seguenti criteri:

## COMUNICATO N° 3 del 14/05/2019

### **Calcio**

In caso di parità tra 2 squadre dello stesso girone si terrà conto nell'ordine:

- risultato dello scontro diretto
- in caso di parità, si terrà conto del risultato conseguito al termine dei tiri di rigore

In caso di parità tra 3 o più squadre verrà compilata una classifica avulsa per la quale saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
- b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
- c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore);
- d) differenza reti nella classifica avulsa;
- e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
- f) minor numero di reti subite nella classifica avulsa;
- g) minor numero di punti disciplina;
- h) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione.

Permanendo ancora la parità, la posizione in classifica verrà definita mediante sorteggio.

### **21 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi**

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza ...) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- media punti (punti fatti/partite disputate);
- media **reti**\*-set - canestri realizzati (reti-set-canestri fatti/partite disputate);
- media differenza reti-set-canestri (differenza reti-set-canestri/partite disputate);
- media differenza punti gioco (differenza punti gioco/partite disputate) – (solo pallavolo)
- media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
- sorteggio.

*\*esclusi i tiri di rigore di fine gara*

### **22 - Regolamenti e norme vigenti**

L'ignoranza delle norme del presente *Regolamento*, oltre che delle *Norme per l'attività sportiva*, *Regolamento di giustizia sportiva*, di quelle statutarie ed associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolpa dei fatti di procedimento disciplinare.

## COMUNICATO N° 3 del 14/05/2019

### RAGAZZI

#### COMPOSIZIONE SQUADRE

Ogni Società sportiva può accreditarsi all'evento con un numero di atleti e dirigenti illimitato.

Tuttavia potranno essere riportati in distinta (e quindi scendere in campo) un numero di atleti tra il numero minimo e quello massimo consentito per ciascuna disciplina:

<b>Disciplina</b>	<b>Atleti min. per l'accreditamento</b>
Calcio a 5	8

<b>Disciplina</b>	<b>Atleti min per poter disputare una gara</b>	<b>Atleti max in distinta</b>	<b>Accompagnatori</b>
Calcio a 5	3	12	3

### OPEN

#### COMPOSIZIONE SQUADRE

Ogni Società sportiva può accreditarsi all'evento con un numero di atleti e dirigenti illimitato.

Tuttavia potranno essere riportati in distinta (e quindi scendere in campo) un numero di atleti tra il numero minimo e quello massimo consentito per ciascuna disciplina:

<b>Disciplina</b>	<b>Atleti min. per l'accreditamento</b>
Calcio a 5	8

<b>Disciplina</b>	<b>Atleti min per poter disputare una gara</b>	<b>Atleti max in distinta</b>	<b>Accompagnatori per una gara</b>
Calcio a 5	3	12	3

**COMUNICATO N° 3 del 14/05/2019**

**SPECIFICHE PER LE CATEGORIE D'ETA'**

**CALCIO A 5**

Categoria	Anno	Tempi di gioco	Pallone
Ragazzi (m/f/misto)*	2005 - 2008	25 minuti	n. 4 r.c.
Allievi m/f	2003 - 2007	25 minuti	n. 4 r.c.
Juniores m/f	2001 - 2005	25 minuti	n. 4 r.c.
Top Junior m/f	1997 - 2003	25 minuti	n. 4 r.c.
Open m/f	2003 e precedenti	25 minuti	n. 4 r.c.
Amatori m/f	1984 e precedenti	25 minuti	n. 4 r.c.
Intellettivo-relazionali mista	Unica	20 minuti	n. 4 r.c.

\* Con possibilità di partecipazione di atleta femminile del 2004

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l'attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.)

Publicato il 17.05.2019 - ore 19:00

Direzione Tecnica Regionale

Via del Torrione, 101 - 89129 Reggio Calabria - 340.1969591